



RICHIEDTA AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO SULLE STRADE A TRAFFICO LIMITATO CONTROLLATE DAI VARCHI ELETTRONICI

Da inoltrare a: Cancelleria comunale, Strada Bassa 9, 6928 Manno, comune@manno.ch

1. Generalità

Cognome e nome: _____

Indirizzo: _____

Recapito telefonico: _____

Indirizzo e-mail: _____

2. Autorizzazione

N. targa veicolo _____ Intestato a: _____

Tipologia

- Veicolo intestato a domiciliato o dimorante (permesso B) nel Comune
- Veicolo intestato a ditta non domiciliata, il cui titolare/utilizzatore è domiciliato nel Comune
- Veicolo con autorizzazione speciale rilasciata previa domanda scritta al Municipio (allegare lettera di motivazione)

Luogo e data: _____ Firma: _____

→ Allegati da inoltrare

In caso di documentazione mancante o incompleta non verrà rilasciata l'autorizzazione.

- Copia licenza di circolazione (carta grigia)
- Eventuale documentazione indicante il rapporto giuridico tra il richiedente e l'effettivo proprietario del veicolo utilizzato

L'autorizzazione diventa effettiva con la comunicazione di concessione da parte del Comune (comunicazione per lettera o per posta elettronica)

Base legale

Ordinanza municipale «Strade a traffico limitato gestite dai varchi elettronici» (vedi retro)

Sanzioni

Le contravvenzioni alla segnaletica esposta ai varchi delle strade a traffico limitato sono punite dagli organi di Polizia a norma della LCStr. Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali applicabili in materia. La Polizia ha la facoltà di sanzionare a posteriori conducenti di cui al cpv. 2 della relativa Ordinanza Municipale.

Riservato al Comune:

Autorizzazione concessa il _____ Firma: _____

**ORDINANZA MUNICIPALE
PER LE STRADE A TRAFFICO LIMITATO
GESTITE DAI VARCHI ELETTRONICI**

Art. 1 - Scopo

L'Ordinanza ha come scopo di disciplinare il transito dei veicoli privati e pubblici nelle strade a traffico limitato nel nucleo di Manno, dotate di impianti per la rilevazione elettronica degli accessi. Essa definisce le procedure di rilascio e i termini di validità delle autorizzazioni, considerato che, all'interno delle strade a traffico limitato è possibile la circolazione per gli autorizzati, come pure per il servizio a domicilio per i non autorizzati.

Art. 2 - Varchi elettronici

I varchi elettronici sono costituiti da fotocamere che leggono il numero di targa del veicolo in transito inviando i dati al sistema di controllo, che ne verifica l'autorizzazione. In mancanza di autorizzazione il trasgressore è soggetto alle sanzioni previste dall'Ordinanza multe disciplinari del 4 marzo 1996.

Art. 3 - Utilizzazione e principi

L'istituzione delle attuali strade a traffico limitato mira a:

- a) migliorare la sicurezza dei pedoni;
- b) ridurre il traffico veicolare parassitario;
- c) ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico;
- d) rilevare il transito dei veicoli in violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico ai varchi e procedere all'emissione delle relative sanzioni;
- e) conoscere i volumi di traffico ai varchi e pianificare eventuali modifiche alla circolazione.

Art. 4 - Deroghe al transito e procedura di ottenimento

¹ Hanno diritto alla deroga al divieto generale di circolazione per il transito nelle strade a traffico limitato:

- a) i veicoli intestati a richiedenti domiciliati o dimoranti (permesso B) nel Comune;
- b) i veicoli intestati a dipendenti comunali non domiciliati (massimo due veicoli a dipendente);
- c) i veicoli intestati a titolari di ditte non domiciliati, i cui utilizzatori sono domiciliati nel Comune (rilascio di una sola autorizzazione per ditta individuale, su richiesta);
- d) ulteriori veicoli con autorizzazioni rilasciate su richiesta degli interessati, con domanda scritta da inoltrare al Municipio.

² Il richiedente deve inoltrare regolare istanza tramite l'apposito formulario, indicante le targhe dei veicoli da autorizzare al transito e allegando copia della licenza di circolazione di ogni veicolo.

³ Il richiedente che non ha un veicolo di proprietà ma ne utilizza uno in locazione o concesso in uso, deve allegare alla richiesta di autorizzazione la documentazione seguente:

- copia della licenza di circolazione;
- documentazione indicante il rapporto tra il richiedente e l'effettivo proprietario del veicolo utilizzato;

⁴ Le richieste prive della suddetta documentazione saranno considerate irricevibili.

⁵ Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni modifica dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi, entro 14 giorni dal verificarsi dell'evento.

⁶ Il Comune, e per esso la Polizia comunale, può verificare periodicamente i requisiti che hanno generato il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 5 - Regolarizzazione dei transiti

¹ Può essere regolarizzato un singolo transito nelle strade a traffico limitato, avvenuto da parte:

- a) di un medico per visita domiciliare in emergenza a paziente domiciliato;
- b) di un manutentore chiamato per intervento di emergenza;
- c) di un veicolo sostitutivo di una vettura autorizzata;
- d) di un veicolo adibito a noleggio con conducente domiciliato;
- e) per autorizzazioni particolari con provata documentazione.

² Nei casi previsti l'interessato deve compilare l'apposito formulario entro i 2 giorni feriali successivi alla ricezione del rapporto di contravvenzione (48h), indicando i motivi del transito, il numero di targa del veicolo ed allegando comprovante certificazione/documentazione a giustificazione dell'ingresso nella strada a traffico limitato.

³ Scaduto il termine di cui al cpv. 2, la Polizia ha la facoltà di confermare la contravvenzione.

Art. 6 - Responsabilità

Il Municipio, per il tramite della Polizia comunale, vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Art. 7 - Protezione dei dati

¹ I dati e le immagini del transito vengono trattati nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati.

² Il Municipio e per esso la Polizia comunale, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

³ Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 8 - Registrazione dei dati

Le fotografie scattate dai varchi elettronici possono essere registrate e conservate il tempo necessario per adempiere alla procedura di contravvenzione. Salvo casi di ricorso, normalmente i dati vengono cancellati entro un tempo limite di sei mesi.

Art. 9 - Sanzioni

¹ Le contravvenzioni alla segnaletica esposta ai varchi delle strade a traffico limitato sono punite dagli organi di Polizia a norma della LCStr.

² Chi dichiara il falso, perde immediatamente il diritto all'autorizzazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali applicabili in materia.

³ La Polizia ha facoltà di sanzionare a posteriori conducenti di cui al cpv. 2.

Art. 10 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 209 LOC.

Art. 11 - Rimedi in diritto

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Art. 12 - Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 16 novembre al 15 dicembre 2020.